



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

DIRETTORI DIPARTIMENTI VETERINARI

Coldiretti Lombardia
Email: lombardia@coldiretti.it

Confagricoltura Lombardia
Email:
postacert@pec.confagricolturalombardia.it

Confederazione Italiana Agricoltori
Lombardia
Email: cia.lombardia@cia.it

Copagri
Email: segreteria@copagrilombardia.it

Unitalia - Rossella Pedicone
Email: unitalia@legalmail.it

Associazione Nazionale Industria e
Commercio Carni e Bestiame
Email: segreteria@assocarni.it

Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi
Email: calderone@assica.it

Associazione Regionale Allevatori
Lombardia
Email: info@pec.aral.lom.it

Uniceb - Unione Italiana Filiera delle Carni
Email: info@uniceb.it

Assosuini
Email: segreteria@assosuini.it

e, p.c.

Ministero della salute Luigi Ruocco,
Pierdavide Lecchini
Email: dgsa@postacert.sanita.it

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.3104

Commissario Straordinario alla PSA
Vincenzo Caputo
Email: cspsa@postacert.sanita.it

Regione Emilia Romagna
- Anna Padovani, Giuseppe Diegoli
Email:
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Piemonte Direzione Sanità - Luca Picco, Bartolomeo Griglio
Email: sanita@cert.regione.piemonte.it

Regione Veneto - Michele Bricchese, Laura Favero
Email:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Regione Liguria - Elena Nicosia
Email: sanita@cert.regione.liguria.it

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE
ANDREA MASSARI

OEVR - Silvia Bellini
Email: silvia.bellini@izsler.it

COMANDO REGIONALE CC FORESTALE
LOMBARDIA
Email: fmi44027@pec.carabinieri.it

Federazione degli Ordini Veterinari della
Lombardia
Email: info@federazionevetlombardia.it

IZSLER
Email: protocollogenerale@cert.izsler.it

IZSUM - Francesco Feliziani
Email: protocollo.izsum@legalmail.it

Oggetto: PSA procedure e protocolli per la movimentazione di suini e SOA da Zone di Protezione e Zone di Sorveglianza

In riferimento alle misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429 e Reg. delegato (UE) 2020/687, in

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.3104

combinato disposto con il D.Lgs. 136/2022, a seguito di conferma di Peste Suina Africana (PSA), ed in particolare ai divieti di movimentazione di suini vivi e SOA (letame, liquami e carcasse di animali morti in allevamento) da o verso le zone di restrizione (zona di protezione ZP, zona di sorveglianza ZS), è stata predisposta la seguente procedura per la richiesta e concessione delle deroghe ai divieti suddetti:

MOVIMENTAZIONE ANIMALI

Per queste movimentazioni, l'allevatore deve far richiesta alla Regione Lombardia, UO Veterinaria all'indirizzo:

psa@regione.lombardia.it

mettendo in conoscenza anche il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza (Dipartimento e Distretto)

La movimentazione, che si intenderà autorizzata solo a seguito di validazione del Mod. 4 da parte del Servizio Veterinario, dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli di cui all'Allegato A.

Tali protocolli, potranno essere rimodulati in base al variare della situazione epidemiologica e gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi a tutti gli interessati.

1) Movimentazioni da Vita (da/verso ZP):

da tale zona tutte le movimentazioni di suini "da vita" sono vietate, fatto salvo specifici casi che verranno di volta in volta valutati in accordo con l'Osservatorio Epidemiologico.

2) Movimentazioni da Vita (da ZS)

La richiesta di deroga, trasmessa all'indirizzo dedicato, deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, alle date previste, al percorso individuato, anche i riferimenti dell'allevamento di destinazione. L'ATS competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dello stabilimento di destino per il tramite del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento.

Laddove invece lo stabilimento di destino ricada al di fuori del territorio regionale tale assenso viene acquisito, per il tramite del Servizio Regionale.

3) Movimentazioni verso Il Macello (Da ZP e ZS)

La richiesta di deroga, trasmessa all'indirizzo dedicato, deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, alle date previste, al percorso individuato, anche i riferimenti dello stabilimento di destinazione. L'ATS competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dello stabilimento di destino per il tramite del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento.

Laddove invece lo stabilimento di destino ricada al di fuori del territorio regionale tale assenso viene acquisito, per il tramite del Servizio Regionale.

Con ciò si assolve alla designazione prevista ai sensi del Reg (UE) 2020/687.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.3104

presenza di PSA.

MOVIMENTAZIONE SOA

Per queste movimentazioni, l'allevatore deve far richiesta direttamente al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza

La movimentazione sarà autorizzata nel rispetto dei protocolli di cui all'Allegato A

Carcasse:

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dalla ATS competente sull'allevamento previo nulla osta da parte del servizio Veterinario della ATS competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, l'ATS competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Per quanto attiene alle procedure di campionamento, previste dall'allegato protocollo, la priorità deve essere data a suini morti di recente (meno di 5 giorni).

Solo in caso di assenza di tale tipologia di carcassa, possono essere campionati due suini morti da minor tempo possibile.

Letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami:

Lo specifico protocollo allegato definisce a livello regionale, in virtù dell'articolo 21 comma 1 lettera del Decreto Legislativo 136/2022 le condizioni per il rilascio, da parte della ATS competente sull'allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai divieti di cui al Reg (UE) 2020/687.

Da ultimo si raccomanda la scrupolosa e puntale osservanza delle misure di biosicurezza.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
MARCO FARIOLI

Allegati:

File ZP_Macellazione_ok.pdf
File ZS_da vita_ok.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.3104

File ZS_ZP_Carcasse_ok.pdf
File ZS_ZP_Letame_liquami_ok.pdf
File ZS_Macellazione_ok.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.3104

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARCASSE DI SUINI DA ZONA DI PROTEZIONE O SORVEGLIANZA IN CONFORMITÀ AL REG (UE) 2020/687

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dalla ATS competente sull'allevamento previo nulla osta da parte del servizio Veterinario della ATS competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, l'ATS competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione delle carcasse di animali devono avvenire in conformità al reg. (CE) 1069/2009 – in un impianto riconosciuto di categoria 2, o in alternativa di categoria 1, preferibilmente all'interno della zona di restrizione o comunque il più vicino possibile, ma in ogni caso alle condizioni sotto riportate.

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comportino un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, l'autorizzazione alla movimentazione da parte dell'ATS competente sull'allevamento è subordinata:

- all'esito favorevole del prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio delle carcasse, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR).

Ciò premesso, fatta salva la pertinente legislazione del settore dei SOA (Reg CE 1069/09, Reg 14/2011 e Linee guida nazionali 1069/09) ,il trasporto attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni deve avvenire:

- con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA di categoria 2
- in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna: dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione con principi attivi efficaci nei confronti della PSA, come indicati nel Manuale Operativo PSA;
- senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
- con mezzo di trasporto deve dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Non sono consentiti multicarichi di SOA da più allevamenti siti in zona di restrizione nel medesimo giro dell'automezzo; in deroga, un singolo automezzo può caricare SOA da più allevamenti o impianti nel medesimo tragitto, a condizione che il mezzo non entri in allevamento, che i SOA vengano caricati esternamente al perimetro aziendale e che il mezzo venga disinfettato.

L'autorità competente vigila affinché gli automezzi:

- siano costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe;

- siano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
- siano soggetti a pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, mediante procedure adeguatamente documentate, eseguite utilizzando prodotto efficaci per la PSA, elencati nel manuale operativo delle pesti.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell'articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT, vidimato dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, sul quale siano riportati l'esito del controllo effettuato e gli estremi delle analisi favorevoli

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di sorveglianza verso un macello situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di sorveglianza o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile, avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione. Se necessario, i Servizi Veterinari della Regione, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

L'ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a PSA nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;

- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che i suini provenienti dalla zona di sorveglianza siano tenuti separati e macellati separatamente da altri suini o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- confermare la avvenuta macellazione degli animali all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali e assicurare le relative registrazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che suini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per PSA.

L'ATS competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui all'articolo 49 del Reg (UE) 2020/687, ovvero:

- a) le carni fresche sono marcate conformemente all'allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l'ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento con uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del citato regolamento;
- b) le carni sono spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del citato regolamento;
- c) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI SORVEGLIANZA VERSO ALLEVAMENTO IN ZONA DI SORVEGLIANZA O IN TERRITORIO LIBERO

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in ZS verso uno stabilimento sito in zone libere può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destino l'ATS competente effettua le almeno le seguenti attività:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- dispone, a destinazione, il blocco delle movimentazioni e attua una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comportino un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio presso lo stabilimento di invio:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti da meno tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4 oppure inviato dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail appena disponibile, e comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento al di fuori della zona di sorveglianza, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
- Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZSLER per la ricerca del virus;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI PROTEZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

Gli esiti delle prove di laboratorio e l'esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di protezione verso un macello situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di protezione; o
 - b) nella zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona di protezione; o
 - c) quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, i Servizi Veterinari della Regione indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci all'atto del rilascio del nulla osta. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

L'ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve

- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a PSA nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;

- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che i suini provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati e macellati separatamente da altri suini o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- confermare la avvenuta macellazione degli animali all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali e assicurare le relative registrazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri animali detenuti delle specie elencate siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per PSA;
- vigilare che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui all'articolo 33 del Reg (UE) 2020/687, ovvero:
 - a) le carni fresche sono marcate conformemente all'allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l'ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento
 - b) le carni sono spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII.
 - c) il movimento di carni fresche dallo stabilimento di origine allo stabilimento di trasformazione è effettuato in contenitori sigillati
 - d) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona di protezione, o quanto più vicino possibile nella zona di sorveglianza, o quanto più possibile vicino alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, OVVERO LETAME E LIQUAMI DA ZONA DI PROTEZIONE O SORVEGLIANZA IN CONFORMITÀ AL REG (UE) 2020/687

Il presente protocollo definisce a livello regionale, in virtù dell'articolo 21 comma 1 lettere c) e d) del Decreto Legislativo 136/2022 le condizioni per il rilascio, da parte della ATS competente sull'allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai divieti di cui al Reg (UE) 2020/687.

In caso di invio ad impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 posto al di fuori della propria competenza territoriale, l'autorizzazione è rilasciata dalla ATS competente sull'allevamento, previo nulla osta del servizio Veterinario della ATS competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, l'ATS competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

L'ATS autorizza la movimentazione di letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera e di liquami attraverso, **da e verso** la zona soggetta a restrizioni (zona di protezione e zona di sorveglianza) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA dicategoria 2;
- Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite e puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
- Senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
- Con mezzo di trasporto dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

L'ATS può autorizzare l'invio di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami da stabilimenti situati nelle **zone di protezione e di sorveglianza** ai fini del loro smaltimento:

- In un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Co-incenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
- In alternativa, il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami dovranno potranno essere spostati rispettivamente dopo 42 e 60 giorni dall'inizio della decorrenza dei divieti per essere destinate a qualsiasi destino, conformemente la normativa in materia, compreso l'uso agronomico, ove la durata delle zone di protezione e sorveglianza si protragga oltre tali termini.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell'articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT e da attestazione dell'avvenuto smaltimento, rilasciata dall'operatore dello stabilimento, restituita all'ATS competente sull'allevamento.